



Consiglio Superiore della Magistratura

*Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.*

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 530/VA/2024 - individuazione dei posti vacanti requirenti di primo grado da pubblicare.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio

- rilevata la situazione di difficoltà determinata dalle carenze di organico negli uffici requirenti di primo grado;
- tenuto conto dei dati relativi alle scoperture degli organici delle procure della Repubblica presso i tribunali, anche in rapporto a quelle degli uffici giudicanti;
- considerati i dati forniti, nel corso dell'istruttoria, dall'Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura in relazione ai diversi uffici giudiziari, valutata la situazione complessiva della mobilità della magistratura;
- esaminati gli ulteriori dati statistici disponibili con particolare riferimento, per ciascun ufficio giudiziario, al "*flusso*" in entrata, a quello in uscita, alle pendenze complessive, all'indice di pendenza *pro capite* ed ai cd. "*indici di ricambio*";
- considerate, inoltre, le dimensioni degli uffici coinvolti;
- considerato il particolare momento storico, che registra, da un lato, una percentuale di scoperta dell'organico della magistratura particolarmente elevata (1794 vacanze totali rispetto ad un organico complessivo di 10654, con una scoperta del 17%, di cui 1127 in uffici di primo grado con una scoperta del 16%) e, dall'altro, l'imminente ingresso in organico di un considerevole numero di magistrati;
- considerato che, a seguito del D.M. 22.10.2024 di nomina di 599 vincitori del concorso a magistrato ordinario, indetto con D.M. 1.12.2021, i magistrati nominati (complessivi 578, all'esito delle rinunzie) sono stati immessi nelle funzioni di magistrato ordinario in tirocinio nel mese di novembre 2024 ed è calendarizzata per le fine del mese di maggio 2025 la scelta e l'assegnazione della sede;
- rilevato che, sebbene, a parità di scoperta, le vacanze incidono maggiormente su un ufficio con organico numericamente inferiore, la Terza Commissione referente ha ritenuto, con l'odierno bando, di prediligere gli uffici distrettuali e metropolitani, penalizzati peraltro nelle precedenti procedure di mobilità (ove si è invero utilizzato il criterio opposto), tenuto conto proprio dell'imminente ingresso in organico dei circa 600 menzionati magistrati;
- considerato che si è, altresì, tenuto conto delle funzioni specialistiche proprie di taluni uffici;
- considerato l'esito delle precedenti procedure di mobilità;
- viste le situazioni specifiche rese evidenti dai dati forniti dall'Ufficio statistico o da precedenti deliberazioni del Consiglio;
- riservato, all'esito della presente procedura (e dei trasferimenti che, in virtù della stessa, saranno deliberati), eventuali successivi interventi volti a risolvere, tempestivamente, situazioni di difficoltà che dovessero permanere (ovvero presentarsi);
- tenuto conto, sotto questo profilo attinente alla programmazione della mobilità dei magistrati, che il Consiglio dovrà procedere ad aprile 2025 alla individuazione delle sedi da assegnare ai M.O.T. nominati col D.M. 22.10.2024 e, verosimilmente, a luglio 2025 alla pubblicazione di un nuovo interpello per sedi di primo grado;

delibera

la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

DISTRETTO DI ANCONA (2 posti)

Sostituto Tribunale Pesaro 2 posti

DISTRETTO DI BARI (7 posti)

Sostituto Tribunale Bari 4 posti

Sostituto Tribunale Foggia 2 posti

Sostituto Tribunale Trani 1 posto

DISTRETTO DI BOLOGNA (3 posti)

Sostituto Tribunale Bologna 2 posti

Sostituto Tribunale Parma 1 posto

DISTRETTO DI BRESCIA (3 posti)

Sostituto Tribunale Minorenni Brescia 1 posto

Sostituto Tribunale Brescia 1 posto

Sostituto Tribunale Bergamo 1 posto

DISTRETTO DI CAGLIARI (1 posto)

Sostituto Tribunale Oristano 1 posto

DISTRETTO DI CALTANISSETTA (5 posti)

Sostituto Tribunale Minorenni Caltanissetta 1 posto

Sostituto Tribunale Caltanissetta 4 posti

DISTRETTO DI CAMPOBASSO (3 posti)

Sostituto Tribunale Campobasso 2 posti

Sostituto Tribunale Isernia 1 posto

DISTRETTO DI CATANIA (5 posti)

Sostituto Tribunale Catania 4 posti

Sostituto Tribunale Siracusa 1 posto

DISTRETTO DI CATANZARO (7 posti)

Sostituto Tribunale Catanzaro 2 posti

Sostituto Tribunale Castrovillari 1 posto

Sostituto Tribunale Cosenza 1 posto

Sostituto Tribunale Lamezia Terme 1 posto

Sostituto Tribunale Vibo Valentia 2 posti

DISTRETTO DI FIRENZE (8 posti)

Sostituto Tribunale Minorenni Firenze 1 posto

Sostituto Tribunale Firenze 3 posti

Sostituto Tribunale Grosseto 1 posto

Sostituto Tribunale Pisa 1 posto

Sostituto Tribunale Pistoia 1 posto

Sostituto Tribunale Prato 1 posto

DISTRETTO DI GENOVA (1 posto)	
Sostituto Tribunale Imperia	1 posto
DISTRETTO DI L'AQUILA (2 posti)	
Sostituto Tribunale L'Aquila	2 posti
DISTRETTO DI LECCE (3 posti)	
Sostituto Tribunale Minorenni Lecce	1 posto
Sostituto Tribunale Lecce	2 posti
DISTRETTO DI MESSINA (3 posti)	
Sostituto Tribunale Messina	2 posti
Sostituto Tribunale Patti	1 posto
DISTRETTO DI MILANO (16 posti)	
Sostituto Tribunale Minorenni Milano	1 posto
Sostituto Tribunale Milano	4 posti
Sostituto Tribunale Como	1 posto
Sostituto Tribunale Lecco	1 posto
Sostituto Tribunale Monza	3 posti
Sostituto Tribunale Pavia	2 posti
Sostituto Tribunale Sondrio	1 posto
Sostituto Tribunale Varese	3 posti
DISTRETTO DI NAPOLI (7 posti)	
Sostituto Tribunale Napoli	3 posti
Sostituto Tribunale Avellino	2 posti
Sostituto Tribunale Napoli Nord in Aversa	1 posto
Sostituto Tribunale Torre Annunziata	1 posto
DISTRETTO DI PALERMO (11 posti)	
Sostituto Tribunale Palermo	5 posti
Sostituto Tribunale Agrigento	1 posto
Sostituto Tribunale Trapani	5 posti
DISTRETTO DI PERUGIA (2 posti)	
Sostituto Tribunale Perugia	1 posto
Sostituto Tribunale Spoleto	1 posto
DISTRETTO DI POTENZA (2 posti)	
Sostituto Tribunale Potenza	2 posti
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (7 posti)	
Sostituto Tribunale Minorenni Reggio Calabria	1 posto
Sostituto Tribunale Reggio Calabria	5 posti
Sostituto Tribunale Palmi	1 posto
DISTRETTO DI ROMA (11 posti)	
Sostituto Tribunale Minorenni Roma	3 posti
Sostituto Tribunale Roma	5 posti

Sostituto Tribunale Cassino	1 posto
Sostituto Tribunale Latina	1 posto
Sostituto Tribunale Velletri	1 posto

DISTRETTO DI SALERNO (2 posti)

Sostituto Tribunale Salerno	1 posto
Sostituto Tribunale Vallo della Lucania	1 posto

DISTRETTO DI TORINO (7 posti)

Sostituto Tribunale Minorenni Torino	2 posti
Sostituto Tribunale Torino	2 posti
Sostituto Tribunale Asti	1 posto
Sostituto Tribunale Biella	1 posto
Sostituto Tribunale Ivrea	1 posto

DISTRETTO DI TRIESTE (3 posti)

Sostituto Tribunale Trieste	3 posti
-----------------------------	---------

DISTRETTO DI VENEZIA (6 posti)

Sostituto Tribunale Venezia	2 posti
Sostituto Tribunale Padova	1 posto
Sostituto Tribunale Rovigo	1 posto
Sostituto Tribunale Treviso	1 posto
Sostituto Tribunale Vicenza	1 posto

DISTRETTO DI TARANTO (2 posti)

Sostituto Tribunale Taranto	2 posti
-----------------------------	---------

1. DISPOSIZIONI GENERALI

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE, DAL 23 DICEMBRE 2024 AL 23 GENNAIO 2025, ORE 17:00.

Il termine per la **legittimazione ai tramutamenti** è quello stabilito dall'art. 194 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e deve essere maturato alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande della presente procedura.

Come noto, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett.e) della L. 17 giugno 2022, n. 71 ("Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), stabilisce:

"1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni".

Nell'ambito dei **posti** vacanti sopra elencati si indicano, ai sensi dell'art. 10 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., quelli a **copertura cd. urgente**, che saranno coperti, in

manca di domande di aspiranti legittimati, anche con **aspiranti privi della legittimazione quadriennale, purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza** alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando.

Le domande di questi ultimi saranno esaminate solo in caso di mancanza di aspiranti legittimati ai sensi dell'art. 194 R.D. del 30.1.1941 n. 12 e, dunque, subordinatamente a quelle dei richiedenti legittimati (dopo tre anni **per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione**; dopo quattro anni per gli altri); inoltre, **nel valutare le domande degli aspiranti non legittimati, si procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione, sicché non sarà proposto il magistrato non legittimato il cui trasferimento comporti una scoperta dell'organico dell'ufficio giudiziario di provenienza superiore alla soglia del 25%; egualmente non potrà essere proposto il magistrato non legittimato che provenga da sede dichiarata a copertura urgente nella presente pubblicazione.**

Il trasferimento ad uno dei posti individuati come a *copertura urgente*, comporta, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, ai fini del successivo trasferimento in un posto di pari grado, un punteggio **aggiuntivo** determinato dall'**art. 42 della predetta circolare**, e cioè, *“per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 1, fino ad un massimo di punti 4”*. Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della richiamata circolare, i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, hanno diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

I posti a **copertura cd. urgente** sono i seguenti:

Sostituto Tribunale Foggia
Sostituto Tribunale Oristano
Sostituto Tribunale Caltanissetta
Sostituto Tribunale Minori Caltanissetta
Sostituto Tribunale Castrovillari
Sostituto Tribunale Cosenza
Sostituto Tribunale Vibo Valentia
Sostituto Tribunale Pistoia
Sostituto Tribunale Patti
Sostituto Tribunale Lecco
Sostituto Tribunale Pavia
Sostituto Tribunale Sondrio
Sostituto Tribunale Agrigento
Sostituto Tribunale Palmi
Sostituto Tribunale Biella
Sostituto Tribunale Ivrea
Sostituto Tribunale Vicenza

Si applicano alla presente procedura le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, in particolare, l'art. 13, come modificato dall'art. 12, comma 1 lett. c) della L. 17 giugno 2022, n. 71, con la precisazione di cui all'art. 12, comma 2 della L. 71/2022.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti**, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando), indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta.

Il magistrato, inoltre, dovrà partecipare ad un **corso di riconversione** per mutamento funzioni, salvo che vi abbia già partecipato negli ultimi 5 anni calcolati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

Quanto ai magistrati che prestano servizio in sedi disagiate, giova richiamare il regime transitorio introdotto dal Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, secondo cui: “*la disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti*”. In altri termini, i magistrati che hanno maturato il diritto di prescelta di cui all’originario art. 5 L. 133/98 hanno diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti nei limiti di cui alla riportata norma (limitatamente al 50% dei posti messi a concorso); nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto opera anche relativamente al posto eccedente il 50%. Nel caso in cui siano messi a concorso 1 o 2 posti, il diritto opera per tutti i posti.

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia nella presente procedura.

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

Le **domande di tramutamento** devono essere compilate e presentate secondo le modalità precisate nel presente interpello e nell’allegato (“Istruzioni tecniche”) che ne fa parte integrante.

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere compilato via intranet (www.cosmag.it) inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che il magistrato dichiara.

La documentazione che si intende presentare, e dichiarata nel *format* di domanda, deve essere allegata tramite l’apposita funzione di *upload*.

La mancata o incompleta compilazione del modulo di domanda comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati e non allegati, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificatamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso il sistema *intranet* e poi caricata attraverso la funzione di *upload*.

Si specifica che la funzione di *upload* consente il caricamento di un solo ed unico file PDF per ogni campo.

Si raccomanda di verificare l’effettivo caricamento nel sistema dei documenti che si allegano, controllando che i file siano leggibili.

Laddove vengano inserite più domande di tramutamento successive in relazione al presente bando, posto che l’ultima sostituisce le precedenti, il candidato deve caricare i documenti indicati nell’ultima domanda.

La documentazione trasmessa con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente bando e nell'allegato tecnico non sarà presa in considerazione.

I documenti già presentati in occasione di precedenti procedure e che si intendono produrre nuovamente devono comunque essere caricati con le predette modalità.

Il magistrato che intende avvalersi dei **punteggi attitudinali e aggiuntivi previsti dalla circolare deve espressamente indicare nella domanda e allegare tramite la funzionalità upload la documentazione utile** per il riconoscimento di tali punteggi.

Il possesso dei requisiti per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

I presupposti per ottenere i punteggi richiesti per lo stato di salute devono essere documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica. La condizione di portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La sussistenza delle circostanze utili all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare deve essere dimostrata allegando la seguente documentazione:

- a)* certificato di stato di famiglia (dal quale emerga anche l'eventuale presenza di figli e l'età degli stessi);
- b)* certificato di matrimonio o di unione civile;
- c)* dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1 lett. b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, resa nelle forme previste dal medesimo articolo 13, per l'accertamento della stabile convivenza ex art. 1, comma 37, Legge 20 maggio 2016 n. 76;
- d)* certificato di residenza;
- d.1)* certificato di residenza ovvero documentazione atta a dimostrare il domicilio nella sede richiesta del parente entro il secondo grado in caso di famiglia monogenitoriale con figli minori.

Le predette certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese con le formalità ed agli effetti di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'eventuale stato di gravidanza deve essere documentato con idonea certificazione medica.

Ai fini della "stabile convivenza", ove la stessa non risulti dalla certificazione o dalla dichiarazione di cui alle lettere a) e c) che precedono (susceptibili, come detto, di essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 D.P.R. 445/2000), il magistrato può presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da ogni idonea documentazione che dimostri la stabilità della predetta convivenza al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando.

L'attività lavorativa del coniuge o del convivente o della persona unita civilmente deve essere comprovata con la seguente documentazione:

- per i dipendenti di enti pubblici o di imprese private: contratto di lavoro o attestazione attuale del datore di lavoro (pubblico o privato)
- per i professionisti e i lavoratori autonomi: iscrizione all'albo professionale (ove richiesta per l'esercizio dell'attività) e posizione previdenziale decorrenti da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando, oltre a eventuale contratto di lavoro, se esistente;
- per gli imprenditori: certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, da cui risulti lo stato attuale dell'impresa e posizione previdenziale decorrente da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando;

ovvero con ogni altra documentazione da cui risulti in modo oggettivo la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la sua durata ed attualità, nonché il luogo di svolgimento della stessa.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda comporti il **mutamento di funzioni**, il magistrato dovrà indicare nel modulo di domanda:

- richiesta di parere ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) ovvero parere favorevole ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 ove conseguito negli ultimi due anni;

- richiesta di partecipazione ad un **corso di riconversione** per mutamento funzioni organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura ovvero avvenuta partecipazione a un tale corso negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

3. TEMPI DELLA PROCEDURA E TRASFERIMENTI

Per la valutazione e l'assegnazione dei posti pubblicati si applicano le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. fino alla data di approvazione della presente delibera, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) nella sezione "Nuovo metodo di ricerca documentale" o sul sito internet (www.csm.it) nella sezione "norme e documenti atti consiliari circolari e risoluzioni".

Le domande di tramutamento potranno essere inserite a decorrere dal **23 dicembre 2024** esclusivamente mediante il sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).

Fino al **termine di scadenza** previsto dall'interpello (**23 gennaio 2025, ore 17.00**) è possibile sostituire la domanda di tramutamento mediante la presentazione di una nuova. L'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.

La pubblicazione dei parametri provvisori verrà effettuata sul sito *intranet* (www.cosmag.it) entro il **27 gennaio 2025**.

Tali parametri riportano i punteggi che il sistema calcola in automatico (ad esempio: attitudini, anzianità e merito).

Inoltre, gli eventuali punteggi aggiuntivi, benché riportati in apposita sezione nel parametro provvisorio, ma sommati virtualmente dal sistema a quelli per attitudini, anzianità e merito, saranno verificati e validati successivamente dalla Terza Commissione, tenuto conto della documentazione di cui al punto 2 del presente bando.

Entro le ore 17.00 del 30 gennaio 2025 i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M. le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi (esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.csm@giustiziacert.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: csmprotocollo@csm.it, **entro lo stesso termine dovranno far pervenire al C.S.M. le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse.

La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via *intranet* (www.cosmag.it) attraverso l'apposita finestra di dialogo. **Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti (art. 17 comma 2 circ. 13778/2014).**

Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Terminato l'esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, **la Commissione procederà prima ai trasferimenti alle sedi requirenti** pubblicate in data odierna con la presente delibera e, successivamente, a quelli alle sedi giudicanti, presentando in plenum le relative delibere **senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti.**

Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente.

"

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto MUCCI

(ALLEGATO)

ISTRUZIONI TECNICHE

Dopo aver compilato il modulo della domanda in ogni sua parte ed aver cliccato il pulsante “*clicca qui per confermare*”, il candidato dovrà cliccare sul pulsante “*inserisci documentazione dichiarata*”. Per ciascun documento dichiarato che dovrà essere allegato alla domanda, sarà possibile inserire un solo ed unico file PDF nell’apposto spazio di riferimento.

L’eventuale documentazione medica e tutti gli altri eventuali certificati di cui ai pertinenti e corrispondenti codici da 01 a 44, dovranno essere prodotti in formato PDF.

In caso di scansione, si raccomanda di utilizzare una risoluzione non superiore a 300x300 in bianco e nero.

La pagina per l’upload dei documenti potrà essere sempre raggiunta sia dall’apposita voce di menù (che rimarrà attiva fino allo scadere dei termini) presente nella sezione dedicata alle domande di tramutamento della propria scheda personale su cosmag (**Inserimento documentazione per posti requirenti di primo grado**) che dalla voce “**Visualizza domande**”.

Sia nella pagina di conferma di inserimento della domanda che nella pagina di *upload* è possibile stampare la ricevuta di avvenuto inserimento della domanda. Ai fini della attestazione che includa anche quella relativa alla documentazione inviata tramite *upload*, va utilizzato il pulsante di stampa presente in quest’ultima pagina.

Si raccomanda di verificare l’effettivo caricamento nel sistema dei documenti che si allegano controllando che i file siano leggibili.

Eventuali difficoltà, **esclusivamente** nell’*upload* dei documenti, potranno essere segnalate all’indirizzo dedicato: supportoterza@csm.it.